



FSSI

Nuovo Statuto Federale





TITOLO I LA FEDERAZIONE

ART. 1 DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE, SCOPI, DURATA E SEDE

1.1 E' costituita la Federazione Sport Sordi Italia (acronimo FSSI e segno: due mani a pugno chiuso ravvicinati con pollici alzati, movimento semicircolare in avanti) secondo le disposizioni di cui all'art. 12 e seguenti del Codice Civile.

1.2 La FSSI è riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), organo rappresentativo della comunità sportiva paralimpica nazionale, quale Federazione Sportiva Paralimpica e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione. Opera sotto la vigilanza del CIP ed espleta le sue attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dello stesso, dell' ICSD (*International Committee Sport Deaf*) e dell'EDSO (*European Deaf Sport Organization*).

1.3 La FSSI persegue, senza scopi di lucro, nel rispetto del principio di democrazia interna, finalità sportive di livello promozionale e agonistico nelle forme, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente Statuto, dai suoi Regolamenti e deliberazioni in conformità ai principi informativi ed allo Statuto del CIP alla cui vigilanza è sottoposto, nonché delle leggi vigenti in materia.

1.4 La FSSI recepisce le norme sportive antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del CIP in attuazione del Codice della World Anti Doping Agency – W.A.D.A., garantendone la completa ed integrale attuazione.

1.5 La durata della FSSI è illimitata.

1.6 La FSSI ha sede legale in Roma e svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale anche attraverso una sua propria organizzazione territoriale.

ART. 2 AMBITO DI ATTIVITÀ

La FSSI, apolitica ed aconfessionale, ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica sportiva per le persone sorde ed è strutturata secondo criteri democratici, volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva di tali soggetti, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

ART. 3 AFFILIAZIONI INTERNAZIONALI

La FSSI è affiliata all' ICSD (*International Committee Sport Deaf*) e all'EDSO (*European Deaf Sport Organization*) e può affiliarsi a tutti gli Organismi che praticano attività sportiva rivolta alle persone sorde in campo internazionale in armonia con le leggi nazionali previste in materia.





ART. 4 FINI ISTITUZIONALI

4.1 Sono fini istituzionali della FSSI:

- a) promuovere e disciplinare la pratica sportiva rivolta alle persone sorde le attività ad essa connesse;
- b) curare la preparazione tecnica, agonistica ed organizzativa delle Squadre Nazionali, quando partecipano alle Deaflympics o ad altre competizioni internazionali;
- c) indire, organizzare, patrocinare gare sportive, in qualunque disciplina, ad ogni livello ed in campo Provinciale, Regionale, Nazionale e Internazionale;
- d) promuovere le discipline sportive sperimentali, in fase di sviluppo, non aventi i crismi qualitativi e quantitativi dello Sport Paralimpico o di Alto Livello, attivate dalla FSSI o già praticate presso altre Federazioni riconosciute o non dal CIP e dal CONI;
- e) perseguire fini di reclutamento di praticanti, di divulgazione capillare del messaggio sportivo federale, di organizzazione di manifestazioni giovanili e di avvenimenti in cui lo sport possa assicurare a diretto veicolo di integrazione e socializzazione delle persone sorde;

4.2 Sono, altresì, scopi principali, connessi ai fini istituzionali della FSSI:

- a) favorire studi e ricerche nel settore dello sport ed in campi affini, sotto l'aspetto medico, sociale, economico e giuridico, anche attraverso l'istituzione di apposite Commissioni;
- b) organizzare, coordinare, partecipare a manifestazioni ed attività socio-medico-sportive, al fine di propagandare le problematiche delle persone sorde;
- c) promuovere i rapporti e lo scambio di informazioni con tutte le Associazioni, Federazioni o gruppi di persone, che, in Italia o all'estero, agiscono con scopi analoghi;
- d) studiare le questioni tecniche attinenti alla pratica realizzazione degli sport per le persone sorde;
- e) favorire i rapporti culturali e la collaborazione tra medici, sociologi, psicologi, e quant'altri siano interessati alle finalità della Federazione;
- f) collaborare con le istituzioni scolastiche ed universitarie al fine di promuovere e sviluppare la pratica sportiva rivolta alle persone sorde;
- g) sostenere l'attività di formazione attraverso diverse iniziative, anche in collaborazione con altre Federazioni Sportive Olimpiche e Paralimpiche e con altri Enti e/o Istituzioni pubbliche preposte;
- h) concorrere, in ossequio alle specifiche disposizioni del CIP all'adozione di misure di prevenzione e repressione del doping nello sport e di tutela sanitaria degli sportivi.

ART. 5 AFFILIATI

5.1 Sono affiliati della FSSI tutti coloro che ne condividono le finalità, possiedono i requisiti richiesti dal presente Statuto e versano le quote associative annuali (affiliazione, riaffiliazione e tesseramento) entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

5.2 Possono essere affiliati alla FSSI le società e le associazioni sportive che praticano l'attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, che non perseguono fini di lucro, sono rette da norme statutarie basate sui principi di democrazia interna ed i cui statuti sociali sono conformi alle previsioni dei commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge 289/02 e successive modifiche e integrazioni.

5.3 Le società e le associazioni sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Federale della FSSI che ne approva lo statuto. Esse sono rette da uno Statuto che deve essere approvato dall'Organo che procede al riconoscimento. Alla stessa approvazione sono sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto.





5.4 Le procedure da seguire per richiedere l'affiliazione sono dettate dal Regolamento Organico.

5.5 Decadono dalla qualifica di affiliati coloro che commettono atti in violazione a norme di legge o in violazione al presente Statuto ed ai principi informativi del CIP.

ART. 6 QUOTE ANNUALI

Nel termine e nelle modalità stabilite, di anno in anno, da parte degli Organi competenti della FSSI gli affiliati versano alla Federazione le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e tutte le altre tasse stabilite con apposite deliberazioni, che possono essere modificate anno per anno in funzione delle iniziative e dei programmi sportivi e promozionali che la Federazione si propone di realizzare.

Le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e qualsiasi altra quota sociale sono intransmissibili.

ART. 7 DIRITTI DEGLI AFFILIATI

7.1 L'esercizio dei diritti degli affiliati è subordinato alla loro regolare affiliazione ed al pagamento delle quote annuali di cui all'articolo 6.

7.2 Più in particolare tutti gli affiliati hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, secondo le norme Statutarie e Regolamentari;
- b) di partecipare all'attività promozionale e agonistica, nazionale ed internazionale, in base alle norme Federali ed ai Regolamenti specifici;
- c) di organizzare manifestazioni, secondo le norme emanate dagli Organi Federali competenti;
- d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi dalla FSSI.

ART. 8 OBBLIGHI DEGLI AFFILIATI

8.1 L'adesione alla Federazione comporta l'osservanza delle norme statutarie, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi di gestione federali, nonché l'adempimento degli obblighi di carattere economico.

8.2 Gli affiliati sono tenuti, inoltre, ad osservare i principi sul diletterantismo e sulla prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o metodi dopanti vietati dall'ordinamento sportivo e dalle leggi in materia in conformità alle direttive del CIP all'uopo previste.

ART. 9 CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FSSI

9.1 La qualità di affiliato alla FSSI si perde nei seguenti casi:

- a) per recesso;
- b) per scioglimento volontario;
- c) per inattività Federale durante gli ultimi due anni sportivi;
- d) per radiazione, determinata da gravi e dolose infrazioni alle norme Federali, comminata dagli Organi di Giustizia Federali;
- e) per mancato rinnovo annuale dell'affiliazione;
- f) per revoca dell'affiliazione da parte della FSSI, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione di cui all'articolo 5.

9.2 In tutti i casi di cessazione gli affiliati dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FSSI e agli altri affiliati non avendo alcun diritto sul patrimonio di questa.

9.3 La cessazione di appartenenza alla FSSI comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa ed è deliberata dal Consiglio Federale.



ART 10 FUSIONE

La fusione di due o più Società affiliate può effettuarsi secondo le norme del Regolamento Organico.

ART. 11 I TESSERATI

11.1 Le persone fisiche tesserate si distinguono in tesserati federali e societari.

11.2 I tesserati federali sono tutti coloro che sono inquadrati nei ruoli federali:

- a) Dirigenti Federali: si intendono per tali tutti i tesserati che, a seguito di elezioni o di nomina, abbiano assunto cariche negli organi federali a livello provinciale, regionale o nazionale.
- b) Tecnici Federali: sono i tesserati, qualificati in livelli e ruoli tecnici previsti in sede di Regolamento Organico, che operano in ambito federale.
- c) Collaboratori federali: sono tesserati in questo ruolo tutte le figure ausiliarie che ricoprono incarichi a livello federale. A titolo esemplificativo, possono essere inquadrati nel ruolo di collaboratori federali: personale sanitario e parasanitario, professionisti vari, docenti formatori, ufficiali di gara, interpreti LIS, ecc.

11.3 I tesserati societari sono tutti coloro che entrano a far parte della FSSI al momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della Società di appartenenza versando la quota associativa direttamente per il tramite della Società sportiva medesima:

- a) Dirigenti
- b) Atleti
- c) Tecnici
- d) Assistenti tecnici
- e) Accompagnatori
- f) Volontari
- g) Medici
- h) Interpreti LIS
- i) Professionisti sanitari.

ART. 12 TESSERATI ONORARI E SOSTENITORI

12.1 Sono tesserati onorari coloro che si sono distinti nell'ambito della Federazione con azioni meritorie a favore delle persone sorde. I tesserati onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Federale. Essi non sono tenuti al versamento della quota di tesseramento e partecipano alle Assemblee Generali senza diritto di voto.

E' facoltà di qualunque affiliato e/o tesserato segnalare al Consiglio Federale l'eventuale designazione di soci onorari.

12.2 Sono tesserati sostenitori tutti coloro che, pur non praticando alcuna attività sportiva, né ricoprendo alcun ruolo all'interno della struttura Federale:

- a) versano una quota di rilievo a titolo puramente volontario;
- b) versano la quota all'uopo stabilita dal Consiglio Federale in cambio di servizi che la Federazione sarà in grado di offrire.

I tesserati sostenitori sono nominati dal Consiglio Federale. Essi partecipano alle Assemblee Generali senza diritto di voto.





ART. 13 DOVERI DEI TESSERATI

13.1 I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'articolo 8 del presente Statuto e dai Regolamenti federali.

13.2 I tesserati hanno l'obbligo di osservare le norme del Codice di Comportamento Etico Sportivo adottato dal CIP/Coni, al quale si fa espresso rinvio, la cui eventuale violazione sarà oggetto di procedimento ai sensi del Regolamento del Garante del Codice Sportivo nonché le disposizioni previste dal presente Statuto e dai Regolamenti della FSSI.

13.3 Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni, a mettersi a disposizione della Federazione e ad onorare il ruolo rappresentativo agli stessi conferito qualunque sia la manifestazione.

13.4 I tesserati con la qualifica di Tecnico sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla FSSI a livello centrale e territoriale.

ART. 14 DIRITTI DEI TESSERATI

I tesserati hanno il diritto di:

- a) partecipare a tutte le forme di attività Federale, attraverso le rispettive Società ed Organismi sportivi affiliati;
- b) concorrere alle cariche elettive se in possesso dei requisiti prescritti;
- c) esercitare il diritto di voto secondo le norme del presente Statuto.

ART. 15 TESSERAMENTO – DURATA E CESSAZIONE

15.1 Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.

15.2 Il tesseramento ha validità 1 (un) anno e coincide con l'anno sportivo.

15.3 Con il tesseramento l'atleta contrae con la società sportiva un vincolo della durata di 1 anno coincidente con l'anno sportivo. Il vincolo sociale contratto con il tesseramento da tutte le altre figure previste dal presente Statuto, è limitato alla stagione sportiva di riferimento.

15.4 E' tassativamente vietato tesserarsi per più di un affiliato alla FSSI, anche se con qualifiche diverse.

15.5 Oltre ai casi di scadenza normale del vincolo, il tesseramento cessa:

- a) per il verificarsi di uno dei casi indicati nell'articolo 9. Le modalità per l'eventuale passaggio degli atleti ad altra Società od Organismo sportivo simile sono stabilite dal Regolamento Organico;
- b) per la cessazione dalla carica o dalla qualifica che ha determinato il tesseramento;
- c) per il ritiro della tessera a seguito di sanzioni deliberate dai competenti Organi di Giustizia Federali.

ART. 16 SANZIONI

16.1 Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della FSSI sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme e deliberazioni federali e dal Regolamento di Giustizia federale.

16.2 Gli Affiliati ed i tesserati possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria.

16.3 Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia Federale.





16.4 E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo paralimpico per un periodo di 10 anni per coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al periodo precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

TITOLO II STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

ART. 17 ORGANI FEDERALI

17.1 Gli Organi Federali si distinguono in Organi Centrali, Organi Territoriali ed Organi di Giustizia.

17.2 Sono Organi Centrali:

- l'Assemblea Generale;
- il Presidente della Federazione;
- il Consiglio Federale;
- il Consiglio di Presidenza (se attivato);
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

17.3 Sono Organi Territoriali:

- i Comitati Regionali;
- i Delegati Regionali;
- i Comitati Provinciali;
- i Delegati Provinciali.

17.4 Sono Organi di Giustizia:

- il Giudice Sportivo Nazionale;
- la Corte sportiva di appello, se attivata;
- il Tribunale Federale;
- la Corte Federale di Appello.

Il Giudice Sportivo Nazionale e la Corte Sportiva di Appello sono Giudici Sportivi.

Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello sono Giudici Federali.

Su decisione del Consiglio Federale la FSSI può avvalersi del Tribunale Federale o della Corte Federale di Appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva di Appello

La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia di cui al precedente comma per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.

17.5 Gli Organi Centrali, gli Organi Territoriali e gli Organi di Giustizia durano in carica quattro anni fino a quando non vengono rinnovate, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Deaflympics estivi, le cariche elettive.



17.6 I componenti degli Organi Collegiali che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza.

17.7 I componenti gli Organi Federali, fatto salvo quanto previsto per gli Organi di Giustizia dall'art. 49, sono rieleggibili e rinominabili e devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 57 del presente Statuto.

17.8 Gli organi di Giustizia durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte

17.9 Il Procuratore Federale dura in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.

ART. 18 L'ASSEMBLEA GENERALE

18.1 L'Assemblea Generale è il massimo Organo Federale ed è costituita dai rappresentanti degli affiliati, dei tecnici e degli atleti appartenenti a società con diritto a voto.

18.2 I rappresentanti Tecnici e i rappresentanti Atleti degli affiliati, per partecipare regolarmente all'Assemblea Generale ed esercitare il diritto a voto, debbono essere segnalati dall'Affiliato di appartenenza alla Segreteria Federale della FSSI, per iscritto, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea Generale elettiva quadriennale. Tale segnalazione pervenuta alla Segreteria Federale nel termine suddetto varrà per l'intero quadriennio ICSD in corso, salvo cambiamenti del nominativo del tecnico e dell'atleta prescelto, da comunicare per iscritto a cura delle Società Sportive interessate alla Segreteria Federale, a pena di non partecipazione all'Assemblea.

18.3 Hanno diritto di voto i rappresentanti degli Affiliati che abbiano maturato una anzianità di affiliazione di almeno 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nel suddetto periodo abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività territoriale e/o nazionale: intendendosi per tale la partecipazione a campionati, meeting, gare individuali e/o a squadre delle discipline sportive riconosciute e praticate in seno alla FSSI iscritte nei calendari ufficiali della Federazione nella stagione sportiva compresa nei 12 (dodici) mesi precedenti la data di indizione delle Assemblee, senza avervi rinunciato prima del termine o esserne esclusi. Il voto verrà attribuito a condizione che le gare e i campionati, ai quali gli stessi vanno riferiti, abbiano avuto regolare svolgimento.

18.4 L'Assemblea Generale è convocata, previa nomina da parte del Consiglio Federale della Commissione Verifica Poteri, dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante lettera raccomandata a/r spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita, contenente l'Ordine del Giorno e l'elenco degli aventi diritto a voto. E' equiparato alla lettera raccomandata l'inoltro per via telematica della convocazione, con accertamento telematico di avvenuta ricezione. Al fine di darne massima pubblicità, la convocazione assembleare dovrà comunque essere pubblicata sul sito web federale. Nelle sole ipotesi, tassativamente previste nel presente Statuto, di convocazione di Assemblee straordinarie indette per procedere al rinnovo totale degli Organi Federali o parziale per reintegrare gli stessi, a seguito di eventi che abbiano comportato o la decadenza dell'intero Organo o soltanto di uno o più membri, il termine di 30 (trenta) giorni, di cui al precedente comma, può essere ridotto della metà.



ART. 19 ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE GENERALI

19.1 L'Assemblea Generale è Ordinaria o Straordinaria.

19.2 L'Assemblea Generale Ordinaria:

a) elegge, con votazioni separate e successive, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione delle Deaflympics estive: il Presidente Federale, i Componenti del Consiglio Federale di cui 1 (uno) in rappresentanza dei Tecnici e 2 (due) in rappresentanza degli Atleti (a garanzia dell'equa rappresentanza tra atleti e atlete laddove sia possibile), il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Ove a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione delle Deaflympics estive, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio ICSD.

b) nomina, su proposta del Consiglio Federale, i Tesserati Onorari;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.

19.3 L'Assemblea Generale Straordinaria:

a) elegge, con votazioni separate e successive e nelle ipotesi di vacanze previste nel presente Statuto verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli membri di esso e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione secondo le procedure dettate al riguardo dal presente Statuto;

b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Federale;

c) delibera in ordine allo scioglimento della Federazione;

19.4 L'assemblea Generale Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta:

a) dalla metà più uno (1) degli affiliati aventi diritto a voto;

b) dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;

c) dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici societari maggiorenni aventi diritto al voto delle assemblee di categoria;

ART. 20 PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE GENERALI E DIRITTO DI VOTO

20.1 La partecipazione all'Assemblea Generale delle società affiliate aventi diritto al voto è esercitata dai Presidenti e/o rappresentanti legali delle società affiliate o da loro delegato, purché componente del Consiglio Direttivo.

20.2 Alle Assemblee Generali partecipano altresì, con diritto di voto, i tecnici e gli atleti designati nell'ambito di ciascuna società affiliata secondo quanto disposto al precedente articolo 18.2.

20.3 Il delegato societario dei tecnici, il delegato societario degli atleti ed il Presidente societario o suo delegato, dovranno essere persone distinte.

20.4 I Presidenti degli affiliati, o loro delegati, eleggono il Presidente Federale, i Componenti del Consiglio Federale ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

20.5 I delegati societari dei tecnici eleggono il Presidente Federale e un Consigliere Nazionale in loro rappresentanza.

20.6 I delegati societari degli atleti eleggono il Presidente Federale e due Consiglieri nazionali in loro rappresentanza.



20.7 Tutti i suddetti partecipanti devono essere maggiorenni, possedere piena capacità di agire, nonché essere regolarmente tesserati alla Federazione.

20.8 Partecipano inoltre, senza diritto di voto, il Presidente Federale e gli altri membri del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i tesserati onorari e sostenitori.

20.9 Possono inoltre assistere ai lavori assembleari eventuali altri che il Consiglio Federale ritenga opportuno invitare.

20.10 E' preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione di entità superiore alla sanzione della "ammonizione", comminata dagli Organi di Giustizia Federale, ed alle società affiliate e ai tesserati che non siano in regola con i versamenti delle quote annuali di affiliazione e tesseramento.

20.11 Ad ogni rappresentante degli Affiliati aventi diritto a voto possono essere conferite deleghe rilasciate da società affiliate appartenenti alla stessa Regione, in numero di:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
- 2, fino a 200 associazioni e società votanti;
- 3, fino a 500 associazioni e società votanti;
- 4, fino a 1000 associazioni e società votanti;
- 5, fino a 1500 associazioni e società votanti;
- 6, fino a 2000 associazioni e società votanti;
- 7, fino a 3000 associazioni e società votanti;
- 8, fino a 4000 associazioni e società votanti;
- 10, fino a 5000 associazioni e società votanti;
- 20, fino a 10.000 associazioni e società votanti;
- 40, oltre 10.000 associazioni e società votanti.

20.12 I Rappresentanti Atleti e Tecnici devono partecipare direttamente alle Assemblee Nazionali e non possono, pertanto, né ricevere né rilasciare deleghe.

Art. 21 DIVIETI DI RAPPRESENTANZA

Il Presidente Federale, i membri del Consiglio Federale, i Rappresentanti degli Organi territoriali, i membri degli Organi di Giustizia Federali, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee nazionali non possono rappresentare Società, né direttamente, né per delega.

ART. 22 MODALITÀ DI DELIBERAZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI

22.1 Le Assemblee Generali sono valide in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, successiva di due ore, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti presenti aventi diritto a voto, salvo quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del presente Statuto. Nei soli casi di Assemblee Elettive anche in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno 1/3 (un/terzo) degli aventi diritto al voto.

22.2 I componenti della Commissione Verifica dei Poteri e dell'Ufficio di Presidenza delle Assemblee Federali Elettive, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche Federali.

22.3 L'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi, salvo quanto previsto agli articoli 23 - 24 - 25.

22.4 Le votazioni si svolgono, di norma, per appello nominale o per alzata di mano e controprova.



22.5 Tutte le elezioni devono avvenire con votazione separata e successiva mediante scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale (composta dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice Presidente, dal Segretario della FSSI o da chi ne fa le veci e da due scrutatori) che può essere eletto anche per acclamazione. Le preferenze da esprimere in sede di elezione devono essere di almeno 1(una) unità in meno rispetto al numero di candidati da eleggere.

22.6 In caso di parità di voti riportati fra due o più candidati in occasione di tutte le Assemblee Elettive, si procederà mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i votati ex aequo che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti. Il Presidente Federale, anche in caso di ballottaggio, deve essere eletto con la maggioranza assoluta dei voti presenti.

ART. 23 MODIFICHE ALLO STATUTO

23.1 Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Federale da almeno 1/3 (un/terzo) degli affiliati aventi diritto di voto. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Generale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

23.2 Il Consiglio Federale verifica le condizioni di cui al precedente 1° comma ed il Presidente della Federazione convoca entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea Generale Straordinaria che dovrà tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni.

23.3 Nell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Straordinaria devono essere riportate integralmente le proposte di modifica. Il quorum costitutivo richiesto, sia in prima che in seconda convocazione è la metà più uno degli aventi diritto a voto.

23.4 Per l'approvazione delle proposte di modifica è necessaria sempre in ogni caso la metà più uno degli aventi diritto a voto.

23.5 Le modifiche statutarie entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP.

23.6 Il Consiglio Federale può chiedere alla Giunta Nazionale del CIP la nomina di un Commissario ad acta per procedere alle modifiche dello Statuto Federale deliberate dal Consiglio Federale e derivanti da norme di legge o delibere normative del CIP. Nella richiesta il Consiglio Federale indica le ragioni che rendono il raggiungimento del quorum costitutivo o deliberativo dell'Assemblea straordinaria che dovrebbe essere convocata ad hoc particolarmente difficile ed oneroso. In ogni caso, la prima assemblea federale straordinaria validamente costituita può liberamente modificare le norme statutarie introdotte dal Commissario e deliberate dal Consiglio Federale, fermo restando il pieno rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge o da delibere normative del CIP.





ART. 24 PROPOSTA DI SCIoglIMENTO DELLA FEDERAZIONE

24.1 La proposta di scioglimento della FSSI può essere presentata soltanto all'Assemblea Generale Straordinaria, appositamente convocata su richiesta di almeno i 4/5 (quattro/quinti) degli aventi diritto di voto.

24.2 Tale Assemblea è valida con la presenza dei 4/5 (quattro/quinti) degli aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.

24.3 Per l'approvazione della proposta di scioglimento della FSSI è necessario il voto affermativo di almeno 3/4 (tre/quarti) degli aventi diritto al voto.

24.4 L'Assemblea Generale dovrà, quindi, deliberare sullo scioglimento della FSSI e sulla destinazione del patrimonio residuo, con gli stessi quorum di cui ai precedenti commi, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

ART. 25 IL PRESIDENTE FEDERALE

25.1 Il Presidente Federale è il legale rappresentante della Federazione.

25.2 Il Presidente ha la responsabilità generale tecnico-sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici di livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale. Il presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti.

25.3 Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, ne sovrintende l'attività compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto alla competenza di altri Organi Federali. Vigila su tutti gli Organi e gli Uffici della Federazione, esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

25.4 In particolare è compito del Presidente:

- a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza previa formulazione dell'ordine del giorno;
- b) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;
- c) convocare l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria, salvo diverse disposizioni del presente Statuto;
- d) sottoscrivere gli atti ed i provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto alla competenza di altri Organi;
- e) adottare, in caso di estrema necessità e urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Federale, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile;
- f) nominare il Segretario Federale, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale.

25.5 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo si ha il rinnovo delle cariche federali, con l'indizione di un'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni e da tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni, a cura del Vice Presidente cui spetta la reggenza provvisoria della Federazione.

25.6 Nel caso di dimissioni del Presidente si verifica la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione unitamente al Presidente o, in



caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.

25.7 Il Presidente può attribuire deleghe, purché non concernenti materie di sua esclusiva competenza, al Vice Presidente e, in casi particolari, ai Consiglieri Federali per la trattazione di singoli affari o per la partecipazione in Organi o Commissioni interne od esterne, fatto salvo quanto previsto dalle composizioni di specifici Organi e Commissioni.

25.8 Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia osservando le disposizioni del Regolamento di Giustizia federale.

25.9 Il Presidente della FSSI dura in carica per tutto il quadriennio ICSD estivo e non può rimanere in carica oltre due mandati consecutivi interamente conclusi. Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile a tale carica, ma è confermato soltanto qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi alla prima votazione. In caso non raggiunga tale percentuale, non potrà più candidarsi alla carica di Presidente Federale e dovrà essere indetta e convocata un'altra Assemblea Generale Elettiva da svolgersi entro e non oltre 90 giorni dall'indizione. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo, senza necessità di raggiungere il quorum suddetto, qualora uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie.

25.10 Il Presidente uscente è tenuto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'Assemblea Elettiva, ad effettuare la consegna degli Atti posti in essere, nell'esercizio del proprio mandato, al Presidente neo-eletto.

ART. 26 IL CONSIGLIO FEDERALE

26.1 Il Consiglio Federale è composto:

- dal Presidente della Federazione;
- da 8 (otto) Consiglieri eletti di cui 2 (due) consiglieri eletti in rappresentanza degli Atleti e 1 (uno) in rappresentanza dei Tecnici;
- dai rappresentanti italiani eletti negli organismi esecutivi dell' ICSD e dell' EDSO cui la FSSI aderisce.

26.2 Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario Federale della FSSI o da un suo delegato, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

26.3 Salvo casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero Quadriennio ICSD.

26.4 I Consiglieri Federali che, senza giustificato motivo, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

ART. 27 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

27.1 Il Consiglio Federale si riunisce:

- quando il Presidente Federale lo ritiene opportuno;
- quando ne viene avanzata esplicita richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.

27.2 Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere sempre invitati i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.





27.3 Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività Federali poste all'ordine del giorno.

27.4 Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno 3 (tre) volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno 4 (quattro) Consiglieri.

27.5 Il voto non è delegabile.

27.6 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

ART. 28 COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

28.1 Il Consiglio Federale è l'Organo di gestione della Federazione. Verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo presentato dal Presidente Federale, valuta i risultati sportivi conseguiti, vigila sul buon andamento della gestione federale.

28.2 Esso predisporre i programmi in conformità ai Principi Informativi ed alle direttive del CIP e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.

28.3 In particolare:

- a) realizza i fini di cui all'art. 4 nell'ambito delle competenze previste dal presente Statuto;
- b) amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;
- c) approva, entro il 30 novembre di ciascun anno, il Bilancio Preventivo riferito all'esercizio successivo, da rimettere al CIP per la debita approvazione entro il termine all'uopo previsto. Approva le Variazioni al Bilancio da trasmettere al CIP per l'approvazione entro i termini all'uopo previsti. Delibera, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, il Bilancio Consuntivo da sottoporre alla Giunta Nazionale del CIP, nel termine all'uopo previsto, per la debita approvazione. A detti documenti deve essere data massima pubblicità attraverso la pubblicazione in apposita sezione prontamente rintracciabile sul sito web federale entro 15 giorni dall'approvazione del CIP. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio;
- d) adotta i contenuti delle norme sportive Antidoping – NSA previsti dal CIP ed il Regolamento di Giustizia Federale da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP;
- e) delibera il Regolamento Organico ed il Regolamento di Giustizia federale, da sottoporre al CIP per la necessaria approvazione e ogni altro regolamento inerente l'attività federale;
- f) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle Norme Federali;
- g) può delegare al Presidente della Federazione o al Consiglio di Presidenza l'esercizio di determinati poteri ad esso non riservati in via esclusiva;
- h) ratifica i provvedimenti assunti in via di estrema necessità ed urgenza dal Presidente e di necessità e urgenza del Consiglio di Presidenza, valutando, caso per caso, la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
- i) elegge nella sua prima riunione un Consigliere Federale quale Vice Presidente;
- j) elegge, se lo ritiene opportuno, nella sua prima riunione 3 (tre) Consiglieri Federali i quali, insieme al Presidente ed al Vice Presidente, compongono il Consiglio di Presidenza;
- k) esprime il parere sulla nomina del Segretario Federale;
- l) delibera, su delega del CIP, il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e degli Organismi similari, approvandone le domande di affiliazione e riaffiliazione;





- m) approva i cambi di denominazione degli affiliati e delibera sulle richieste di fusione inoltrate, secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;
- n) nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali e Provinciali provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
- o) stabilisce l'entità dei fondi da devolvere ai singoli organi territoriali per assolvere ai loro compiti;
- p) delibera il commissariamento degli organi territoriali elettivi, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli stessi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività, nomina un Commissario Straordinario con pieni poteri, che entro 90 giorni dalla nomina dovrà convocare l'assemblea elettiva regionale e/o provinciale per la ricostituzione dell'organo territoriale. Il Consiglio Federale per motivate ed eccezionali esigenze valutate in considerazione della relazione del Commissario Straordinario può deliberare una proroga dello stesso per un periodo massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni.
- q) compila l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale, salvo i casi di cui all'art. 19, relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte di 1/3 (un/terzo) degli aventi diritto a voto ovvero quando la richiesta provenga dalla metà più uno dei membri componenti il Consiglio Federale;
- r) nomina la Commissione Verifica dei Poteri scegliendo in primo luogo i componenti degli Organi di Giustizia federali, o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità purché non candidati alle cariche federali;
- s) designa i tesserati Onorari da proporre all'Assemblea Generale per la relativa nomina, e nomina i tesserati Sostenitori;
- t) istituisce Commissioni Nazionali e nomina/revoca i componenti delle stesse, determinandone i compiti;
- u) stabilisce eventuali indennità da corrispondere ai componenti gli organi direttivi nazionali in conformità ai criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CIP, nonché la corresponsione di rimborsi spese e gettoni di presenza, ove consentito dalle disposizioni di legge vigenti.
- v) provvede all'erogazione, dopo aver determinato i relativi criteri, dei contributi, premi, compensi, provvidenze e borse di studio alle società sportive, agli atleti ed ai tecnici;
- w) approva i calendari nazionali e la partecipazione delle squadre nazionali agli eventi internazionali in programma;
- x) istituisce Albi federali e adotta il relativo documento deliberativo di iscrizione agli stessi;
- y) delibera la concessione dell'ammnistia e dell'indulto, secondo le disposizioni specifiche del Regolamento di Giustizia Federale;
- z) nomina, su proposta del Presidente, i Componenti degli Organi di Giustizia Federale (Tribunale Federale e Corte Federale di Appello) tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Interfederale di Garanzia istituita presso il CIP ai sensi dell'art 12 bis dello Statuto CIP.
- z 1) nomina, su proposta del Presidente, il Giudice Sportivo Nazionale ed i componenti della Corte Sportiva di Appello, tra i soggetti ritenuti idonei dalla Commissione Interfederale di Garanzia, in possesso dei requisiti previsti dal Consiglio stesso, ai sensi dell'art 12 bis dello Statuto CIP.
- z 2) Al fine di conseguire risparmi di gestione il Consiglio Federale può decidere di avvalersi del Tribunale Federale o della Corte Federale di Appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva di Appello.
- z 3) nomina, su proposta del Presidente, il Procuratore Federale tra i soggetti dichiarati idonei



dalla Commissione Interfederale di Garanzia.

z 4) nomina con maggioranza qualificata non inferiore ai due terzi degli aventi diritto al voto, in componente la Commissione Interfederale di Garanzia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 bis dello Statuto CIP.

28.4 Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e delle disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.

ART. 29 DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

29.1 Il Consiglio Federale decade per:

- a)** dimissioni non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, quando non sia possibile procedere all'integrazione del Consiglio come specificato all'art. 30: in tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio ma non del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Generale Straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'evento e da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni per l'elezione dei consiglieri mancanti;
- b)** dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a 7 (sette) giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali: il Presidente decaduto curerà l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria da tenersi nei termini previsti sub a);
- c)** dimissioni del Presidente;
- d)** impedimento definitivo del Presidente. In tal caso il Vice Presidente resta in prorogatio per svolgere le attività di cui all'art. 25.4;
- e)** mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte del CIP.

29.2 La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.

29.3 Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

ART. 30 INTEGRAZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE

In caso di vacanza di membri del Consiglio Federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'Organo, si procede all'integrazione dell'Organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo degli eletti. Nell'ipotesi in cui non sia possibile l'integrazione dell'Organo e sia compromessa la sua regolare funzionalità, sarà convocata un'Assemblea Straordinaria nel termine di 60 (sessanta) giorni, da effettuarsi entro i successivi 30 (trenta), per la sola elezione dei Consiglieri mancanti. Ove tuttavia non sia compromessa la funzionalità dell'Organo, l'elezione dei consiglieri mancanti potrà effettuarsi in occasione della prima assemblea utile che verrà tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.

ART. 31 IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

31.1 Il Consiglio di Presidenza, se costituito per volontà del Consiglio Federale, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, e da tre (tre) Consiglieri eletti dal Consiglio Federale.

31.2 Funge da Segretario il Segretario della Federazione, o un suo delegato, senza diritto a voto.



31.3 Il Consiglio di Presidenza resta in carica quanto il Consiglio Federale e ne segue le sorti.

31.4 Il Consiglio di Presidenza si riunisce:

a) quando il Presidente Federale lo ritiene opportuno;

b) quando ne viene avanzata esplicita richiesta da almeno 3 (tre) dei suoi membri.

31.5 Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno 2 (due) Consiglieri.

31.6 Alle riunioni del Consiglio di Presidenza devono essere sempre invitati i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

31.7 Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività Federali poste all'ordine del giorno.

31.8 I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.

31.9 Per la validità delle deliberazioni da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno 3 (tre) membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

31.10 Il voto non è delegabile.

ART. 32 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

32.1 Il Consiglio di Presidenza adotta, nei casi di necessità ed urgenza, le deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio Federale con l'obbligo di sottoporle a ratifica di quest'ultimo nella prima riunione utile, fatta eccezione per i provvedimenti relativi alle domande di affiliazione e riaffiliazione, per l'approvazione dei bilanci, dello Statuto e dei Regolamenti da sottoporre alla Giunta Nazionale CIP.

32.2 Il Consiglio di Presidenza delibera sulle materie espressamente delegategli dal Consiglio Federale.

ART. 33 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

33.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo amministrativo della FSSI ed è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti nominati dal CIP.

33.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 (quattro) anni in coincidenza con il ciclo ICSD estivo e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

33.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione. I membri supplenti possono intervenire alle sedute in caso di temporanea assenza di un membro effettivo il quale è obbligato, in conseguenza di ciò, a segnalare alla Segreteria Federale per i conseguenti adempimenti, la propria assenza alla riunione.

33.4 I componenti del Collegio dei Revisori dei conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili o al Registro dei Revisori Legali e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.

33.5 Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

33.6 Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta. Il membro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.



ART. 34 COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

34.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.

34.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FSSI;
- c) verificare, almeno ogni tre (tre) mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio consuntivo, nonché alle proposte di variazioni del bilancio stesso;
- e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.

34.3 I Revisori dei Conti effettivi possono anche, per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della FSSI, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.

ART. 35 CESSAZIONE DALLA CARICA E SOSTITUZIONI

35.1 In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti eletto dall'Assemblea, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

35.2 In caso d'impossibilità a procedere alle sostituzioni del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti si provvederà alla celebrazione di un'Assemblea Straordinaria entro 90 (novanta) giorni.

35.3 Qualora, invece, prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni previsti per la convocazione e la celebrazione dell'Assemblea Straordinaria dovesse essere tenuta l'Assemblea Ordinaria, l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà avvenire in coincidenza della data di effettuazione di quest'ultima Assemblea.

ART. 36 LA SEGRETERIA FEDERALE

36.1 La Segreteria Federale è retta dal Segretario Federale, il quale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione, sovrintende a tutti gli uffici federali ed è altresì responsabile della gestione delle risorse umane di competenza tecnica ed amministrativa utilizzate dalla Federazione.

36.2 Il Segretario Federale è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale.

36.3 Il Segretario garantisce l'attuazione di tutte le delibere assunte dai competenti Organi Centrali Federali, prendendo parte nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza, delle quali cura, direttamente o per mezzo di un suo incaricato, la redazione dei verbali.

36.4 Egli ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni delle commissioni e degli Organi Periferici.

36.5 In caso di assenza od impedimento può farsi rappresentare da altro componente della Segreteria.





ART. 37 I COMITATI REGIONALI

37.1 In ogni regione nella quale abbiano sede almeno 10 affiliati aventi diritto a voto, il Consiglio Federale può disporre la costituzione di un Comitato Regionale, retto da un Consiglio composto da 1 (un) Presidente e 4 (quattro) membri di cui almeno un Atleta ed un Tecnico. Nelle regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, gli Organi Territoriali delle province di Trento, Bolzano e Aosta hanno funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli Organi Territoriali di livello regionale.

37.2 Nella prima seduta del Consiglio, i consiglieri eleggono, nel loro seno, un Vice Presidente e nominano un Segretario, anche non appartenente al Consiglio.

37.3 Il Consiglio dura in carica 4 (quattro) anni e decade, comunque, alla scadenza del quadriennio ICSD estivo.

37.4 Nella delibera di istituzione del Comitato, il Consiglio Federale indice la relativa Assemblea, delegando il Presidente per la nomina della Commissione Verifica Poteri.

L'Assemblea è poi convocata dal Presidente della FSSI a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita, contenente l'O.d.G. e le relative procedure elettive. E' equiparato alla lettera raccomandata l'inoltro per via telematica della convocazione, con accertamento telematico di avvenuta ricezione.

37.5 La composizione della Commissione Verifica dei Poteri e dell'Ufficio di Presidenza delle Assemblee Regionali, nonché le modalità di svolgimento delle Assemblee stesse saranno stabilite dal Regolamento Organico.

ART. 38 L'ASSEMBLEA REGIONALE

38.1 L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti degli affiliati – con sede nel territorio della regione - aventi diritto a voto o da loro delegati, purché componenti del Consiglio Direttivo, regolarmente tesserati alla FSSI.

38.2 Alle Assemblee Regionali partecipano altresì, con diritto di voto, i tecnici e gli atleti designati nell'ambito di ciascuna società affiliata secondo quanto disposto dal precedente articolo 18.2.

38.3 Il delegato societario dei tecnici, il delegato societario degli atleti ed il Presidente societario o suo delegato, dovranno essere persone distinte.

38.4 I Presidenti degli affiliati, o loro delegati, eleggono il Presidente Regionale e i Componenti del Consiglio Regionale.

38.5 I delegati societari dei tecnici eleggono il Presidente Regionale ed un Consigliere Regionale in loro rappresentanza. I delegati societari degli atleti eleggono il Presidente Regionale ed un Consigliere Regionale in loro rappresentanza.

38.6 L'Assemblea Regionale elettiva deve essere indetta prima dell'Assemblea Generale convocata per il rinnovo quadriennale delle cariche all'uopo previste. Essa è l'Organo sovrano del Comitato Regionale ed è convocata, previa nomina della commissione verifica poteri, dal Presidente Regionale o da chi ne fa le veci a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita, contenente l'ordine del giorno. E' equiparato alla raccomandata l'inoltro della convocazione per via telematica con accertamento telematico di avvenuta lettura.

38.7 L'Assemblea Regionale in sessione straordinaria, oltre che dal Presidente Regionale che ha facoltà di convocarla ogni qualvolta lo ritenga opportuno, deve essere indetta anche a seguito di:
a) deliberazione del Consiglio Federale e relativa convocazione da parte del Presidente Federale;



b) motivata richiesta presentata da almeno un terzo degli affiliati aventi diritto a voto, appartenenti al Comitato Regionale;

c) richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale del Comitato.

38.8 L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, della metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, due ore dopo, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti presenti aventi diritto di voto.

Nelle sole assemblee elettive, anche in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

38.9 Hanno diritto di voto i rappresentanti degli Affiliati che abbiano maturato una anzianità di affiliazione di almeno 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nel suddetto periodo abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività territoriale e/o nazionale: intendendosi per tale la partecipazione a campionati, meeting, gare individuali e/o a squadre delle discipline sportive riconosciute e praticate in seno alla FSSI iscritte nei calendari ufficiali della Federazione nella stagione sportiva compresa nei 12 (dodici) mesi precedenti la data di indizione delle Assemblee, senza avervi rinunciato prima del termine o esserne esclusi. Il voto verrà attribuito a condizione che le gare e i campionati, ai quali gli stessi vanno riferiti, abbiano avuto regolare svolgimento.

38.10 I voti spettanti ad ogni affiliato per le elezioni delle cariche regionali saranno determinati applicando quanto previsto dall'articolo 21 del presente statuto.

38.11 Ad ogni rappresentante degli Affiliati aventi diritto a voto possono essere conferite deleghe rilasciate da altri affiliati in numero di:

- 1, oltre le 20 associazioni e società votanti;
- 2, oltre le 50 associazioni e società votanti;
- 3, oltre le 100 associazioni e società votanti;
- 4, oltre le 200 associazioni e società votanti;
- 5, oltre le 400 associazioni e società votanti;
- 6, oltre le 800 associazioni e società votanti.

38.12 E' preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, comminati dagli organi di giustizia ed agli affiliati non in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

38.13 Il Presidente della FSSI, i componenti del Consiglio Federale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i componenti gli Organi Giustizia federale non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.

38.14 All'esito delle votazioni, in caso di parità di voti riportati fra 2 (due) o più candidati si procederà mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i *votati* ex aequo che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti.

ART. 39 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

39.1 L'Assemblea Regionale Ordinaria:

a) elegge, se elettiva, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Regionale del Comitato;

b) delibera, nei limiti delle norme della FSSI, sugli argomenti posti all'O.d.G.;

39.2 L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'O.d.G., provvede:



- a) in caso di decadenza anticipata del Presidente e del Consiglio Regionale, a ricostituire le strutture,
- b) ad eleggere singoli membri del Consiglio in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, nelle modalità, per quanto compatibili, previste per i componenti del Consiglio Federale. Ciò quando non sia possibile integrare l'Organo attingendo dalla lista dei non eletti che abbiano riportato, nel corso dell'ultima Assemblea Regionale Elettiva, un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti. In tali casi, infatti, al Consigliere cessato per qualunque ragione subentrerà il primo dei non eletti e via di seguito, secondo l'ordine delle preferenze utili riportate.

ART. 40 IL PRESIDENTE REGIONALE

40.1 Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita; rappresenta la FSSI nel territorio di competenza e amministra, unitamente al Consiglio Regionale, i contributi erogati dal Consiglio Federale per le spese di funzionamento del Comitato medesimo e per l'attività sportiva istituzionale, nonché fondi e contributi di altra provenienza, secondo i principi e le direttive degli organi centrali. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale.

40.2 Il Consiglio Federale può disporre, per i motivi riportati al punto p) dell'art. 28 del presente Statuto lo scioglimento dei Comitati Regionali. In tal caso provvede alla nomina di un commissario straordinario che, entro 60 (sessanta) giorni, dovrà provvedere a convocare l'Assemblea Straordinaria, da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, salvo proroga nel limite massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni, per la ricostituzione delle Strutture.

ART. 41 IL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale Ordinaria per la durata del quadriennio ICSD estivo e assolve i seguenti compiti:

- a) promuove, propaga e disciplina l'attività federale nella regione di competenza, secondo le direttive generali del Consiglio Federale.
- b) trasmette al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità, le delibere dell'Assemblea Regionale;
- c) attua un controllo di legittimità sulle delibere delle Assemblee Provinciali ove costituite;
- d) propone annualmente il piano di spesa occorrente per la realizzazione dei propri compiti istituzionali e lo sottopone al Consiglio Federale per la necessaria autorizzazione e per la conseguente erogazione del contributo di funzionamento;
- e) trasmette al Consiglio Federale le richieste di contributi straordinari provenienti dai Comitati Provinciali di riferimento, corredate del relativo parere di competenza;
- f) può erogare contributi in favore dei Delegati Provinciali di riferimento, dietro richiesta motivata degli stessi;
- g) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre normative della FSSI;
- h) riceve, le domande di affiliazione di nuove società, le istruisce e le inoltra, con il proprio parere, alla Segreteria Federale per sottoporle agli Organi Centrali deputati al debito riconoscimento ai fini sportivi;
- i) cura affinché gli affiliati, nell'ambito della regione, siano in regola con i loro obblighi verso la federazione.



- j) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione;
- k) organizza gare a carattere promozionale e agonistico, ovvero approva e vigila su quelle che le singole società richiedono di poter disputare tra loro, a carattere amichevole – dimostrativo;
- l) propone al Consiglio Federale, se richiesto, la nomina dei delegati provinciali;
- m) nomina lo staff tecnico regionale;
- n) provvede ad incrementare le risorse economiche del Comitato, attraverso finanziamenti pubblici e privati ricevuti secondo criteri e limiti stabiliti dal Consiglio Federale.

ART. 42 IL DELEGATO REGIONALE

- 42.1** Nelle regioni ove non siano stati istituiti i Comitati Regionali, il Consiglio Federale, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività Federali, nomina un Delegato Regionale.
- 42.2** La nomina del Delegato Regionale sarà effettuata su indicazione presentata alla Segreteria federale, nei tempi e modi stabiliti dal Regolamento Organico, dagli Affiliati aventi sede sul territorio. Qualora non pervenga alcuna indicazione nei tempi e modi previsti, il Consiglio Federale procederà in via autonoma alla nomina del Delegato Regionale.
- 42.3** L'incarico è quadriennale, salvo delibera di revoca da parte del Consiglio Federale, adottabile in qualunque momento. L'incarico decade comunque, alla scadenza del quadriennio ICSD estivo.
- 42.4** La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Regionali.
- 42.5** Il Delegato Regionale può ricevere fondi dalla FSSI per la gestione dell'attività territoriale in relazione alla specifica programmazione annuale di carattere tecnico-organizzativo.
- 42.6** Il Delegato Regionale alla fine di ciascun anno deve presentare al Consiglio Federale una dettagliata relazione sulle attività svolte.

ART. 43 I COMITATI PROVINCIALI

- 43.1** In ogni Provincia, il Consiglio Federale, sentito il parere del Comitato Regionale competente, può disporre la costituzione di un Comitato Provinciale retto da un Consiglio composto da un Presidente e da 2 (due) membri di cui uno in rappresentanza dei Tecnici e uno in rappresentanza degli atleti, per la promozione e lo sviluppo sul territorio dell'attività federale.
- 43.2** Nella prima seduta il Consiglio elegge nel suo seno un Vice Presidente e nomina un Segretario anche non appartenente al Consiglio.
- 43.3** Il Consiglio dura in carica 4 (quattro) anni e decade, comunque, alla scadenza del quadriennio ICSD estivo.
- 43.4** Nella delibera di istituzione del Comitato, il Consiglio Federale indice la relativa Assemblea, delegando il Presidente della FSSI alla nomina dei componenti della relativa Commissione Verifica dei Poteri. L'Assemblea è poi convocata dal Presidente della FSSI a mezzo lettera raccomandata, spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita, contenente l'O.d.G. e le relative procedure elettive. E' equiparato alla raccomandata l'inoltro della convocazione per via telematica con accertamento telematico di avvenuta lettura.
- 43.5** La composizione della Commissione Verifica dei Poteri e dell'Ufficio di Presidenza delle Assemblee Provinciali, nonché le modalità di svolgimento delle Assemblee stesse saranno stabilite dal Regolamento Organico.





ART. 44 L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

44.1 L'Assemblea Provinciale è costituita dai Presidenti degli affiliati – con sede nel territorio della Provincia – aventi diritto a voto o da loro delegati, purché membri del Consiglio Direttivo, regolarmente tesserati alla FSSI. I Presidenti degli affiliati e loro delegati, votano il Presidente Provinciale e gli altri 2 (due) componenti.

44.2 Alle Assemblee Provinciali partecipano altresì, con diritto di voto, i tecnici e gli atleti designati nell'ambito di ciascuna società affiliata secondo quanto disposto dal precedente articolo 18.2.

44.3 Il delegato societario dei tecnici, il delegato societario degli atleti ed il Presidente societario o suo delegato, dovranno essere persone distinte.

44.4 I Presidenti degli affiliati, o loro delegati, eleggono il Presidente Provinciale e i Componenti del Consiglio Provinciale.

44.5 I delegati societari dei tecnici eleggono il Presidente Provinciale ed un Consigliere Provinciale in loro rappresentanza. I delegati societari degli atleti eleggono il Presidente Provinciale e un Consigliere Provinciale in loro rappresentanza.

44.6 L'Assemblea Provinciale elettiva deve essere indetta prima dell'Assemblea Generale per il rinnovo quadriennale delle cariche all'uopo previste. Essa è l'organo sovrano del Comitato Provinciale ed è convocata, previa nomina della Commissione Verifica dei Poteri, dal Presidente Provinciale o da chi ne fa le veci a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita, contenente l'ordine del giorno. E' equiparato alla raccomandata l'inoltro della convocazione per via telematica con accertamento telematico di avvenuta lettura.

44.7 L'Assemblea Provinciale in sessione straordinaria, oltre che dal Presidente Provinciale che ne ha facoltà di convocarla ogni qualvolta lo ritenga opportuno, deve essere indetta anche a seguito di:

- a) deliberazione del Consiglio Federale e relativa convocazione da parte del Presidente Federale.
- b) motivata richiesta presentata da almeno un terzo degli affiliati aventi diritto a voto, appartenenti al Comitato Provinciale.

44.8 L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza diretta o per delega della metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, due ore dopo, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti presenti aventi diritto di voto. Nelle sole assemblee elettive, anche in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

44.9 Hanno diritto di voto i rappresentanti degli Affiliati che abbiano maturato una anzianità di affiliazione di almeno 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nel suddetto periodo abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività territoriale e/o nazionale: intendendosi per tale la partecipazione a campionati, meeting, gare individuali e/o a squadre delle discipline sportive riconosciute e praticate in seno alla FSSI iscritte nei calendari ufficiali della Federazione nella stagione sportiva compresa nei 12 (dodici) mesi precedenti la data di indizione delle Assemblee, senza avervi rinunciato prima del termine o esserne esclusi. Il voto verrà attribuito a condizione che le gare e i campionati, ai quali gli stessi vanno riferiti, abbiano avuto regolare svolgimento.

44.10 I voti spettanti ad ogni affiliato per le elezioni delle cariche provinciali saranno determinati applicando quanto previsto dall'articolo 21 del presente statuto.





44.11 Ad ogni rappresentante degli Affiliati aventi diritto a voto può essere conferita una sola delega rilasciata da altra società affiliata appartenente alla stessa Provincia.

44.12 E' preclusa, comunque, la presenza in assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, comminati dagli Organi di Giustizia ed agli affiliati non in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

44.13 Il Presidente della FSSI, i componenti del Consiglio Federale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i componenti degli Organi di Giustizia non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.

44.14 All'esito delle votazioni, in caso di parità di voti riportati fra 2 (due) o più candidati si procederà mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i *votati* ex aequo che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti.

ART. 45 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE

45.1 L'Assemblea Provinciale Ordinaria:

a) elegge, se elettiva, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Provinciale del Comitato;

b) delibera, nei limiti delle norme della FSSI, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

45.2 L'Assemblea Provinciale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede:

a) in caso di decadenza anticipata del Presidente e del Consiglio Provinciale, a ricostituire le strutture;

b) ad eleggere singoli membri del Consiglio in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, nelle modalità, per quanto compatibili, previste per i componenti del Consiglio Federale. Ciò quando non sia possibile integrare l'Organo attingendo dalla lista dei non eletti che abbiano riportato, nel corso dell'ultima Assemblea Provinciale Elettiva, un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti. In tali casi, infatti, al Consigliere cessato per qualunque ragione subentrerà il primo dei non eletti e via di seguito, secondo l'ordine delle preferenze utili riportate.

ART. 46 IL PRESIDENTE PROVINCIALE

46.1 Il Presidente del Comitato Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale regolarmente costituita. Rappresenta la FSSI nel territorio di competenza; amministra, unitamente al Consiglio Provinciale, i contributi erogati dal Consiglio Federale per le spese di funzionamento del Comitato medesimo e per l'attività sportiva istituzionale, nonché fondi e contributi di altra provenienza, secondo i principi e le direttive degli Organi Centrali. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Provinciale, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Provinciale.

46.2 Il Consiglio Federale può disporre, per i motivi riportati al punto p) dell'art. 28 del presente Statuto, sentito il Comitato Regionale competente, lo scioglimento dei Comitati Provinciali. In tal caso provvede alla nomina di un Commissario Straordinario che, entro 60 (sessanta) giorni, dovrà provvedere a convocare l'Assemblea Straordinaria, da celebrarsi nei successivi 30 (trenta) giorni, salvo proroga nel limite massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni, per la ricostituzione delle strutture.





ART. 47 IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Consiglio Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale Ordinaria per la durata del quadriennio ICSD estivo e assolve i seguenti compiti:

- a) collabora con la struttura Regionale competente per promuovere, propagandare e disciplinare l'attività federale nella Provincia di competenza, secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Federale;
- b) trasmette alla struttura regionale competente, per il prescritto controllo di legittimità, le delibere dell'Assemblea Provinciale;
- c) propone annualmente, alla struttura regionale competente, il piano di spesa occorrente per la realizzazione dei propri compiti istituzionali e, dopo averne acquisito in merito il parere, lo sottopone al Consiglio Federale per la necessaria autorizzazione e per la conseguente erogazione del contributo di funzionamento;
- d) può proporre istanza motivata alla struttura regionale competente, di contributo straordinario, che verrà trasmessa al Consiglio Federale previo parere del Consiglio Regionale di riferimento;
- e) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre normative federali;
- f) cura affinché gli affiliati, nell'ambito della Provincia, siano in regola con gli obblighi verso la Federazione;
- g) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Provincia;
- h) concorda il programma delle attività annuali con la struttura regionale competente e organizza gare a carattere promozionale e agonistico sentita la struttura regionale, ovvero approva e vigila su quelle che le singole società richiedono di poter disputare tra loro nella Provincia, a carattere amichevole o dimostrativo;
- i) può nominare uno staff tecnico provinciale;
- l) provvede ad incrementare le risorse economiche del Comitato attraverso finanziamenti pubblici e privati ricevuti secondo criteri e limiti stabiliti dal Consiglio Federale.

ART. 48 IL DELEGATO PROVINCIALE

48.1 Nelle provincie dove il Consiglio Federale non ritenga opportuno addvenire alla costituzione di un Comitato Provinciale può essere nominato, su indicazione del Comitato Regionale se costituito, un Delegato Provinciale per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività Federali sul territorio.

48.2 L'incarico è quadriennale, salvo delibera di revoca da parte del Consiglio Federale, adottabile in qualunque momento. L'incarico decade comunque, alla scadenza del quadriennio ICSD estivo.

48.3 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Provinciali.

48.4 Il Delegato Provinciale può ricevere fondi dalla FSSI, attraverso il Comitato Regionale di riferimento, per la gestione dell'attività territoriale in relazione ad una specifica programmazione annuale di carattere tecnico-organizzativo, predisposta e presentata al rispettivo organo regionale.

48.5 Il Delegato Provinciale alla fine di ciascun anno deve inviare alla struttura regionale competente, una dettagliata relazione sulle attività svolte per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni in merito.





ART. 49 PRINCIPI INFORMATORI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE

49.1 La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia Federale, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dalla Giunta Nazionale del CIP, in conformità ai Principi di Giustizia Sportiva ed al Codice di Giustizia emanati dal Consiglio Nazionale del CIP cui devono uniformarsi le FSP e DSP.

49.2 Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

49.3 Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

49.4 La decisione del giudice è motivata e pubblica.

49.5 Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

49.6 Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

49.7 Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione interfederale di garanzia del CIP per l'adozione delle misure di competenza.

49.8 La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.

49.9 Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organi di giustizia o di procuratore presso più di altre due Federazioni. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

49.10 Gli incarichi presso gli organi di giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni e delle Discipline Sportive Paralimpiche.

49.11 La Procura Federale coopera, attraverso il CIP, con la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI al raggiungimento della finalità di cui al comma 49.8.



49.12 Gli organi di giustizia sono soggetti soltanto alle legge ed all'ordinamento sportivo, sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

49.13 Le disposizioni che precedono si estendono, per quanto compatibili, all'Ufficio della Procura federale.

La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del CONI per il tramite del CIP, secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva del CIP e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport istituiti presso il CONI.

ART. 50 VINCOLO DI GIUSTIZIA

50.1 Gli Affiliati ed i Tesserati alla Federazione s'impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle Federali per la risoluzione di controversie, di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito della Federazione.

50.2 Ogni eventuale vertenza deve trovare la sua naturale soluzione nell'ambito degli Organi Federali competenti e di Giustizia, i cui provvedimenti hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti i soggetti affiliati e tesserati.

50.3 Il Consiglio Federale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia dandone comunicazione agli Organi di Giustizia.

50.4 Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato ed espresso entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta e deve essere comunicato tempestivamente all'interessato; trascorso inutilmente detto termine, l'autorizzazione s'intende concessa.

50.5 L'inosservanza della disposizione di cui al presente articolo ed al successivo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

ART. 51 IL GIUDICE SPORTIVO

51.1 Il Consiglio Federale nomina, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Interfederale di Garanzia, 1 (uno) o più Giudici Sportivi.

51.2 Il Giudice Sportivo, pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e, in particolare, su quelle relative alla regolarità delle gare, alla omologazione dei relativi risultati, alla regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature, alla regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara, ai comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara e ad ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

51.3 Il giudice sportivo è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e territoriale.

51.4 Avverso le decisioni del Giudice Sportivo è ammesso il ricorso alla Corte Sportiva di Appello o all'organo deputato all'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva di Appello medesima.





ART. 52 LA PROCURA FEDERALE

52.1 Presso ogni Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia della rispettiva Federazione tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping.

52.2 L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale.

52.3 Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Interfederale di garanzia.

52.4 Il Procuratore federale dura in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

52.5 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2 del Codice di giustizia sportiva CIP, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

52.6 Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione.

52.7 Il Procuratore federale svolge le proprie attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assiste alle deliberazioni del giudice presso il quale svolge le sue funzioni né può godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

ART. 53 – LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

53.1 La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale. E' competente a decidere altresì sulle istanze di ricasazione del medesimo Giudice.

53.2 Su delibera del Consiglio Federale le funzioni di Corte Sportiva di Appello possono essere stabilmente esercitate dalla Corte Federale di Appello o dal Tribunale Federale ai sensi dell'art. 17.4. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

ART. 53 bis – IL TRIBUNALE FEDERALE E LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

53.1/bis Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai giudici sportivi nazionali

53.2/bis La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.

Art 54 - NORMA DI RINVIO SULLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Per tutto quanto non espressamente previsto sulla nomina, sulle competenze nonché sulla disciplina del procedimento, relativa ai Giudici Sportivi ed ai Giudici Federali si rimanda al Codice di Giustizia Sportiva del CIP ed al regolamento di Giustizia Federale.





ART. 55 COLLEGIO ARBITRALE DELLA FSSI

55.1 Gli affiliati, gli associati e tutti i tesserati della FSSI esplicitamente possono riconoscere ed accettare di rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di ogni e qualsiasi controversia che dovesse tra loro insorgere, per qualsivoglia fatto o causa, che non rientri nella competenza normale degli Organi di giustizia.

55.2 Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente del Collegio e da 2 (due) membri, questi ultimi, nominati 1 (uno) da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al componente della Commissione Interfederale di Garanzia di nomina FSSI.

55.3 Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori, inappellabilmente, con le modalità di procedura previste nel regolamento di giustizia.

55.4 Il lodo deve essere emesso entro 60 (sessanta) giorni dall'insediamento del Collegio Arbitrale e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 15 (quindici) giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri presso la Segreteria Generale della FSSI che ne dovrà dare, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

ART. 56 COLLEGIO DI GARANZIA, PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Per quanto concerne il Collegio di Garanzia e la Procura Generale dello Sport si fa riferimento all'art. 11 dello Statuto CIP che prevede l'applicazione integrale della disciplina prevista dagli art. 12 bis e 12 ter dello statuto Coni.

Il Presidente del CIP, in accordo con il Segretario Generale, su delega del Consiglio Nazionale del CIP, verifica i presupposti di legittimità dei contenziosi concernenti gli atleti paralimpici federali.

ART. 57 REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

57.1 Tutti i candidati alle cariche federali centrali, devono, al momento della presentazione della candidatura, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana;
- c) piena capacità di agire;
- d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino la interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte degli Organi di Giustizia della FSSI, del CIP, del CONI, di altre Federazioni Sportive Nazionali o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti.
- f) essere tesserati con la FSSI. Tale requisito non è richiesto per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nonché per i membri degli Organi di Giustizia federale.

57.2 Coloro che intendano presentare la propria candidatura a "Presidente Federale" devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub a),b),c),d),e), f). Devono inoltre essere preferibilmente sordi, tesserati da almeno quattro anni con la FSSI ed aver ricoperto per almeno 24 mesi la carica di Consigliere Federale FSSI, o Presidente/Delegato Regionale FSSI, o Presidente/Delegato Provinciale FSSI.



57.3 Coloro che intendano presentare la propria candidatura a “Consigliere Federale” devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub a),b),c),d),e), f). Devono inoltre essere tesserati da almeno due anni con la FSSI ed aver ricoperto quantomeno una carica direttiva in una Società Sportiva affiliata alla FSSI.

57.4 I tecnici che intendano presentare la propria candidatura a “Consigliere Federale in rappresentanza dei tecnici” devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub a),b),c),d),e), f). Devono inoltre essere tesserati da almeno due anni con la FSSI nella specifica qualifica, nonché essere iscritti ad un Albo Nazionale Federale in qualità di Tecnici.

57.5 Gli atleti che intendano presentare la propria candidatura a “Consigliere Federale in rappresentanza degli atleti” devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub a),b),c),d),e), f). Devono inoltre essere tesserati da almeno due anni con la FSSI nella specifica qualifica, nonché aver svolto attività sportiva almeno a livello nazionale.

57.5 Sono ineleggibili tutti i tesserati che:

- abbiano subito sanzioni di sospensione conseguenti all'utilizzo o alla somministrazione di sostanze vietate o di ricorso a metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva.
- abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione
- abbiano in essere controversie giudiziarie contro la Federazione, il CIP o contro gli organismi da questo riconosciuti.

57.6 La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, iniziale o accertata dopo l'elezione, o il venir meno degli stessi anche nel corso del mandato, comporta l'immediata decadenza della carica.

ART. 58 CANDIDATURA ALLE CARICHE FEDERALI

58.1 Coloro che, in possesso dei requisiti previsti, intendono candidarsi alle cariche federali, devono proporre domanda scritta alla Segreteria Federale a mezzo lettera raccomandata A/R, a mezzo fax, via posta elettronica - previo accertamento da parte dell'interessato dell'avvenuta ricezione - o consegnata a mano nei termini di cui all'articolo seguente.

58.2 A pena di inammissibilità la domanda deve indicare la categoria alla quale si intende candidarsi: Presidente - Consigliere Federale - Consigliere Federale Tecnico - Consigliere federale atleta -Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Nell'ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica Federale. Allegata alla domanda il candidato deve rilasciare una dichiarazione - sotto la propria responsabilità - attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità.

58.3 Dopo la scadenza del termine di presentazione si può comunicare soltanto la rinuncia alla candidatura.

ART. 59 CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI – TERMINI

59.1 Carica di Presidente:

La presentazione delle candidature alla Segreteria Federale deve avvenire tra il ventesimo e il decimo giorno prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea Generale.

Le candidature che dovessero pervenire il ventesimo o il decimo giorno, sono da ritenersi nei termini.



La Segreteria Federale provvede a compilare la lista dei candidati.

Il Presidente Federale viene eletto, nella prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto a voto e, dalla seconda votazione in poi, a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti fra due o più candidati si procede mediante ballottaggio. Anche in caso di ballottaggio è richiesta la maggioranza assoluta dei voti presenti.

59.2 Carica di Consigliere Federale:

Trovano applicazione tutte le disposizioni riportate nel precedente comma 1. Risulteranno eletti i primi 5 (cinque) candidati nella lista dei Consiglieri Federali, i primi 2 (due) nella lista degli Atleti (in equa rappresentanza, laddove possibile, tra atleti ed atlete, tenuto conto della "Quota rosa") ed il primo nella lista dei Tecnici. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede mediante ballottaggio ai sensi dell'art 22.6

59.3 Tra gli otto componenti del Consiglio Federale, preferibilmente a maggioranza di persone sorde, sempre che vi siano candidature, almeno uno deve essere di sesso femminile. Qualora occorra garantire la riserva del sesso femminile, sarà escluso l'ultimo dei candidati eletti dell'altro sesso.

59.4 Carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti:

I candidati a tale carica devono far pervenire, entro i termini di cui al punto 59.1, le proprie candidature alla Segreteria Federale della FSSI.

ART. 60 INCOMPATIBILITÀ

60.1 La carica di componente gli Organi Centrali della FSSI è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina centrale e territoriale della FSSI, nonché con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina in organismi riconosciuti dal CIP e dal CONI.

60.2 La carica di Presidente Federale, di Presidente/Delegato Regionale e Presidente/Delegato Provinciale sono incompatibili con qualsiasi altra carica della FSSI, elettiva o di nomina, nonché con tutte le cariche elettive societarie.

60.3 La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di membro degli Organi di Giustizia Federali è incompatibile con tutte le altre cariche della FSSI, elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica societaria.

60.4 La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e federale, elettiva o di nomina.

60.5 La qualifica di Tecnico Federale è incompatibile con lo status di Atleta, nella medesima disciplina, e con la qualifica di Ufficiale di Gara. La qualifica di Medico Federale è incompatibile con lo status di Atleta.

60.6 Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni d'incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche entro cinque giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata e automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

60.7 Sono, altresì, considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle una o agli altri.





ART. 61 PATRIMONIO

61.1 Il patrimonio della FSSI è costituito da:

- a) dal complesso dei beni mobili e immobili da essa posseduti sotto qualsiasi titolo;
- b) donazioni, lasciti, ecc. previa deliberazione di accettazione del Consiglio Federale.

61.2 Tutti i beni della FSSI devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

61.3 Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla FSSI senza specifica destinazione.

61.4 E' fatto divieto espresso di distribuire anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

61.5 L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

61.6 La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe a quelle della FSSI, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 62 ESERCIZIO FINANZIARIO – ENTRATE

62.1 L'esercizio Finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

62.2 La gestione della FSSI spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento amministrativo-contabile.

62.3 Le entrate della FSSI sono costituite:

- a) dalle quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento e da qualunque altra tassa;
- b) dalle quote versate per la partecipazione alle gare;
- c) dalle multe comminate;
- d) dai contributi erogati dal CIP;
- e) da contributi pubblici e privati da chiunque ed a qualsiasi titolo erogati;
- f) dai proventi delle manifestazioni sportive;
- g) dalla gestione dei servizi;
- h) dalle donazioni, erogate a qualunque titolo, da privati, da Enti o Società, ed accettate con delibera del Consiglio Federale;
- i) dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, comprese le sponsorizzazioni.

62.4 Essendo escluso ogni fine di lucro tutte le entrate e tutti gli avanzi di gestione di esercizio sono reinvestiti nell'attività federale statutariamente prevista non potendosi procedere in alcun modo a forme di divisione o distribuzione, anche in maniera indiretta, fra od in favore di affiliati o tesserati o soggetti comunque appartenenti alla Federazione.

62.5 Il bilancio di esercizio delle società strumentali allo svolgimento degli scopi della FSSI, qualora costituite, deve essere pubblicato sul sito internet federale in apposita sezione prontamente rintracciabile. Il bilancio di esercizio di tali società deve essere trasmesso al CIP in allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte della Giunta Nazionale CIP.

62.6 E' obbligatoria la revisione dei bilanci della Federazione e di quelli delle società da queste partecipate ad opera di una primaria società di revisione a partire dall'esercizio 2016.





ART.63 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

63.1 Per quanto non contemplato nel medesimo statuto, si rinvia alle norme ed ai principi dei CIP ai contenuti dell'art. 90 legge 289/02 ed alle norme del Codice Civile.





INDICE ANALITICO:

TITOLO I - LA FEDERAZIONE

ART. 1 DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE, SCOPI, DURATA E SEDE	pag. 1
ART. 2 AMBITO DI ATTIVITÀ	pag. 1
ART. 3 AFFILIAZIONI INTERNAZIONALI	pag. 1
ART. 4 FINI ISTITUZIONALI	pag. 2
ART. 5 AFFILIATI	pag. 2
ART. 6 QUOTE ANNUALI	pag. 3
ART. 7 DIRITTI DEGLI AFFILIATI	pag. 3
ART. 8 OBBLIGHI DEGLI AFFILIATI	pag. 3
ART. 9 CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FSSI	pag. 3
ART. 10 FUSIONE	pag. 4
ART. 11 I TESSERATI	pag. 4
ART. 12 TESSERATI ONORARI E SOSTENITORI	pag. 4
ART. 13 DOVERI DEI TESSERATI	pag. 5
ART. 14 DIRITTI DEI TESSERATI	pag. 5
ART. 15 TESSERAMENTO – DURATA E CESSAZIONE	pag. 5
ART. 16 SANZIONI	pag. 5

TITOLO II - STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

ART. 17 ORGANI FEDERALI	pag. 6
ART. 18 L'ASSEMBLEA GENERALE	pag. 7
ART. 19 ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE GENERALI	pag. 8
ART. 20 PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE GENERALI E DIRITTO DI VOTO	pag. 8
ART. 21 DIVIETI DI RAPPRESENTANZA	pag. 9
ART. 22 MODALITÀ DI DELIBERAZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI	pag. 9
ART. 23 MODIFICHE ALLO STATUTO	pag. 10
ART. 24 PROPOSTA DI SCIoglIMENTO DELLA FEDERAZIONE	pag. 11
ART. 25 IL PRESIDENTE FEDERALE	pag. 11
ART. 26 IL CONSIGLIO FEDERALE	pag. 12
ART. 27 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI	pag. 12
ART. 28 COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE	pag. 13





ART. 29 DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE	pag. 15
ART. 30 INTEGRAZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE	pag. 15
ART. 31 IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA	pag. 15
ART. 32 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA	pag. 16
ART. 33 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	pag. 16
ART. 34 COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	pag. 17
ART. 35 CESSAZIONE DALLA CARICA E SOSTITUZIONI	pag. 17
ART. 36 LA SEGRETERIA FEDERALE	pag. 17
ART. 37 I COMITATI REGIONALI	pag. 18
ART. 38 L'ASSEMBLEA REGIONALE	pag. 18
ART. 39 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE	pag. 19
ART. 40 IL PRESIDENTE REGIONALE	pag. 20
ART. 41 IL CONSIGLIO REGIONALE	pag. 20
ART. 42 IL DELEGATO REGIONALE	pag. 21
ART. 43 I COMITATI PROVINCIALI	pag. 21
ART. 44 L'ASSEMBLEA PROVINCIALE	pag. 22
ART. 45 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE	pag. 23
ART. 46 IL PRESIDENTE PROVINCIALE	pag. 23
ART. 47 IL CONSIGLIO PROVINCIALE	pag. 24
ART. 48 IL DELEGATO PROVINCIALE	pag. 24
ART. 49 PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE	pag. 25
ART. 50 VINCOLO DI GIUSTIZIA	pag. 26
ART. 51 IL GIUDICE SPORTIVO	pag. 26
ART. 52 LA PROCURA FEDERALE	pag. 27
ART. 53 LA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA FEDERALE	pag. 27
ART. 53 bis IL TRIBUNALE FEDERALE E LA CORTE FEDERALE DI APPELLO	pag. 27
ART. 54 LA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE	pag. 27
ART. 55 COLLEGIO ARBITRALE DELLA FSSI	pag. 28
ART. 56 TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT E ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA	pag. 28
ART. 57 REQUISITI DI ELEGIBILITÀ	pag. 28
ART. 58 CANDIDATURA ALLE CARICHE FEDERALI	pag. 29
ART. 59 CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI – TERMINI	pag. 29
ART. 60 INCOMPATIBILITÀ	pag. 30
ART. 61 PATRIMONIO	pag. 31
ART. 62 ESERCIZIO FINANZIARIO – ENTRATE	pag. 31





ART. 63 DISPOSIZIONI TRANSITORIEpag. 32

